

Opere aggiuntive e attribuzione punteggio ulteriore

La previsione di opere aggiuntive nell'offerta tecnica dell'operatore economico, non può determinare l'attribuzione di punteggi ulteriori

Mercoledì 13 luglio 2022

Opere aggiuntive e attribuzione punteggio: la previsione di opere aggiuntive nell'offerta tecnica dell'operatore economico, non può determinare l'attribuzione di punteggi ulteriori. L'assegnazione del punteggio, in questo caso, conduce infatti a duplicare la valutazione del ribasso, che avviene, una prima volta, mediante il punteggio attribuito alla componenti economica dell'offerta, una seconda, indirettamente, attraverso la valorizzazione dei punteggi per le lavorazioni ulteriori.

Questo principio, è stato ribadito dall'atto del Presidente [ANAC](#) del 10 maggio 2022, nel quale sono citati i precedenti nei quali l'Autorità è intervenuta sulla medesima questione, la Delibera n. 1075 del 2.12.2020, la disposizione del [Codice dei contratti pubblici](#), l'articolo 95, comma 14, e una decisione del Tar Molise, n. 340/2019.

Opere aggiuntive e migliorative

In questo provvedimento, l'ANAC ribadisce le **differenze esistenti tra opere migliorative**, aggiuntive e varianti nell'ambito di una offerta tecnica, evidenziandone le peculiarità in termini di valutazione da parte della commissione di gara e del Rup.

Per opere migliorative si intendono quelle aventi ad oggetto "il miglioramento architettonico e di fruizione dell'opera" e che risultino finalizzate all'aumento del livello qualitativo sia nei confronti dell'aspetto estetico ed architettonico, rapportato al contesto urbano, che della fruibilità in funzione della sua specifica destinazione d'uso.

Le miglorie corrispondono a quegli **elementi progettuali** che non modificano sostanzialmente l'oggetto dell'appalto, ma che ottimizzano il risultato finale dell'intervento, sotto il profilo della fruibilità e dell'impatto estetico ed architettonico.

Per **opera aggiuntiva** si deve intendere, invece, un intervento che modifica in senso quantitativo e/o qualitativo l'identità strutturale e/o funzionale dell'opera oggetto dell'appalto, con il risultato di falsare il confronto concorrenziale, laddove invece, gli accorgimenti progettuali volti alla valorizzazione ed alla implementazione dell'opera in senso estetico e/o prestazionale, che non ne **modifichino sostanzialmente identità e dimensioni**, devono essere sussunti nel genus delle miglorie e/o della varianti, e come tali sono compatibili con il divieto di cui all'art. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50/2016, purché contenuti nei limiti stabiliti dalla lex specialis.

L'interpretazione giuridica

La ratio di fondo che ha ispirato la citata disposizione del Codice è quella di evitare che, a fronte di procedure indette sulla base del progetto esecutivo, l'aggiudicazione possa essere disposta premiando **elementi di carattere avulso** rispetto al proprium della procedura. Pertanto, le uniche opere aggiuntive non valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio sono quelle che rappresentano un **elemento estraneo all'ordinario** sviluppo dell'opera per come essa è definita dall'Amministrazione nella lex specialis di gara (T.A.R. Venezia, Sez. I, 26/08/2019 n. 938).

Sono dunque **equiparabili alle miglorie e non alle opere aggiuntive**, quegli interventi volti a valorizzare la concreta fruibilità dei lavori oggetto dell'appalto, senza alterare in modo sostanziale l'infrastruttura, mediante accorgimenti volti ad implementare le possibilità di sfruttamento di elementi strutturali già esistenti, che appaiono caratterizzati da soluzioni architettoniche in cui è dominante l'allestimento (e quindi la fornitura di materiali) rispetto alle lavorazioni in senso proprio, quando sono caratterizzati da una rilevanza marginale, in termini quantitativi e qualitativi, nel contesto più ampio della proposta progettuale presentata.